



# COMUNE DI PALERMO

*Ufficio di Staff del Segretario Generale*

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 15/06/2016 prot. n. 1019124/USG

Responsabili del procedimento: Funz.amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail: [m.c.scalia@comune.palermo.it](mailto:m.c.scalia@comune.palermo.it))

**OGGETTO: Norme in materia di Sindaco metropolitano, conclusione del procedimento amministrativo, ordine cronologico e silenzio assenso. Nota informativa**

**E-mail**

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

[segretaeriasindaco@comune.palermo.it](mailto:segretaeriasindaco@comune.palermo.it)

Con riferimento all'argomento in epigrafe e per quanto di rispettiva competenza si ritiene utile informare le SS.LL riguardo alle novità introdotte nell'ordinamento regionale dalla recente Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "*Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie*".

In particolare si segnalano le disposizioni contenute:

- nell'art. 23 (rubricato: "*Modifiche della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano*") che, sostituendo i commi da 1 a 7 dell'art. 13 della L.R. 15/2015, stabilisce che: "*Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo*".

La medesima norma regionale prevede, fra l'altro:

a) la sostituzione dell'art. 14 della L.R. 15/2015, prevedendo che, ove il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di Sindaco del comune capoluogo della città metropolitana, "*il Vice Sindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano*".

b) la modifica al comma 8 dell'art. 14 bis della L.R. 15/2015 che, in materia di elezione del Consiglio metropolitano, prevede che la stessa si svolga di norma "*in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successivo alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative*". In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge "*tra l'1 luglio ed il 30 settembre 2016*".

c) l'introduzione del comma 8 *bis* dell'art. 14 *bis* della L.R. 15/2015 che sancisce l'obbligo di notifica del decreto con il quale il Sindaco metropolitano indice l'elezione del Presidente del Consiglio metropolitano, alla Prefettura territoriale competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la città metropolitana, al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, ai Segretari dei comuni della Città metropolitana e di pubblicazione *“anche on line, negli albi pretori delle Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione”*.

- nell'art. 25 (rubricato: *“Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di termine di conclusione del procedimento”*) che sancisce:
  - a) l'introduzione del comma 1 *bis* ai sensi del quale: *“Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 11 bis, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essenziale”*.
  - b) la sostituzione del comma 4 *bis* che nella nuova versione così dispone: *“Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo”*.
  - c) l'introduzione del comma 4 *quinquies*, con il quale trovano applicazione nell'ordinamento regionale le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm. ii ai sensi del quale: *“La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio impedimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti”*.
- nell'art. 27 (rubricato: *“Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di ordine cronologico”*) che prevedendo la sostituzione del comma 3 prescrive alcune deroghe all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di esaminare gli atti di rispettiva competenza, secondo rigido ordine cronologico.

- nell'art. 28 (rubricato "*Modifiche all'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di silenzio assenso*") che stabilisce l'introduzione del comma 1 *bis* a norma del quale "*la mancata ingiustificata presenza alla conferenza di servizi di cui all'art. 20, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o la mancata o ritardata espressione della volontà dell'amministrazione rappresentata sono valutate ai fini di responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché eventuale responsabilità amministrativo- contabile*".

Quanto sopra si comunica anche ai fini degli eventuali provvedimenti che le SS.LL. riterranno dover adottare.

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall'Acqua***